

La sfida della transizione ecologica è una delle più difficili e drammatiche affrontate dall'umanità nella sua storia. Il volume raccoglie un anno di progetti coerenti con tale sfida e pensati da un gruppo variegato di esperti che ha lavorato come gruppo di studio prima per il Ministero dell'Ambiente e ora per il Ministero della Transizione Ecologica. Lo spettro dei temi trattati copre molte delle dimensioni della questione come la fiscalità ambientale, la gestione del capitale naturale, gli appalti sostenibili, politiche di nudging, incentivi alla mobilità sostenibile, potenziamento di riuso e riciclo in ottica di economia circolare, incentivi e premi a manager e forza lavoro ambientalmente sostenibili. I prossimi anni ci diranno quante di queste proposte saranno superate e quante invece conterranno elementi implementati e di aiuto per vincere la sfida.

LEONARDO BECCHETTI. Ordinario di Economia Politica e direttore del Master MESCI in cooperazione internazionale presso l'Università Tor Vergata, Research associate presso la SOAS, University of London. Consigliere economico al Ministero della Transizione Ecologica e prima Ministero dell'Ambiente. Co-fondatore di Next (rete multistakeholder sui temi della cittadinanza attiva) e Gioosto (piattaforma digitale per il consumo sostenibile). Tra i promotori della Scuola di Economia Civile, editorialista di «Avvenire» e del «Sole 24 Ore», blogger di Repubblica.it, membro del comitato scientifico del «Corriere della Sera-Buone Notizie» e del comitato organizzatore delle Settimane Sociali. Presidente del comitato Etico di Etica Sgr.

GIOVANNI ANTONIO FORTE. Economista sociale e sociologo, campano, vive ad Afragola. Docente a contratto di Metodi avanzati per la ricerca e la valutazione all'Università di Napoli Federico II, già assegnista di ricerca all'Università degli Studi del Sannio. Euro Ph.d. in socio economic and statistical studies conseguito all'Università di Roma «La Sapienza». Si occupa di Politiche di Inclusione Sociale; ha pubblicato diversi capitoli e articoli di taglio statistico-sociale alternati a pubblicazioni di taglio più qualitativo oltre che sulle tematiche dell'ambiente, della transizione ecologica, la globalizzazione, la responsabilità sociale d'impresa, le zone franche urbane, l'economia civile, le reti sociali. Ha condotto una ricerca sulle dipendenze da smartphone di studenti e adolescenti.

IL LIBRO BIANCO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

IL LIBRO BIANCO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Proposte del gruppo di studio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero per la Transizione Ecologica) in materia di economia e sviluppo sostenibile (gennaio-dicembre 2020)

**A CURA DI
LEONARDO BECCHETTI
E GIOVANNI ANTONIO FORTE**

RUBETTINO



RUBETTINO

La Fiscalità Ambientale e il Green New Deal: quali proposte per uno Sviluppo Economico Sostenibile?

Premessa.

Attualità e basi normative comuni in una visione unitaria di drafting legislativo.

La recente crisi economica ha senza dubbio dato un'accelerazione alla necessità di valutare le ricadute non solo economiche in termini di maggior sviluppo e di minori costi (cioè minori spese pubbliche) per lo Stato ma anche sul benessere sociale e ambientale degli investimenti e dell'esercizio delle attività economiche così come fino a oggi svolte.

L'attenzione che un legislatore dovrebbe avere per l'ambiente si collega alla sostenibilità (ambientale) quale obiettivo necessario del prossimo futuro; attenzione che è già emersa sia sul piano internazionale con le azioni da intraprendere nel quadro dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dalle Nazioni Unite sia su quello comunitario con la previsione del Green New Deal come piano finanziario a favore degli Stati comunitari, attraverso recenti regolamenti e direttive.

In ordine al GND la sua stessa funzione finanziaria porta con sé l'attualità e urgenza di un immediato intervento che possa coniugare nuovo e rapido sviluppo a una sostenibilità ambientale delle imprese, così da offrire agli operatori economici l'occasione per un cambiamento e innovazione.

Senza dubbio ciò è perseguibile, se lo volessero il governo e il legislatore, attraverso una nuova fiscalità di impresa *green oriented* che orienti gli investimenti e l'inizio di nuove attività produttive.

In questa prospettiva il GND dovrebbe garantire coperture finanziarie alle misure adottabili ove le stesse richiedano di coprire minori entrate e/o di avere disponibilità di cassa non altrimenti ottenibili dallo Stato; la normativa comunitaria dovrebbe, invece, consentire di poter godere di definizioni normative note e, comunque, utili per raggiungere, nei diversi interventi proposti, se non una unica sede normativa quantomeno una uniformità di definizioni, presupposto ineludibile per poter proporre interventi fra loro coordinati in un sistema con basi comuni, interventi implementabili e più facilmente comprensibili dagli operatori.

¹ Gruppo di lavoro Aipsdt coordinato e diretto da Valerio Ficari.

Più in particolare, infatti, determinati concetti ai quali sono dedicate le energie propositive di giuristi tributaristi ed economisti devono convergere su di una tendenzialmente unitaria base normativa definitoria soprattutto per la stretta contiguità e complementarità degli interventi e dei soggetti coinvolti.

Ad es. la premialità fiscale per i dipendenti in ragione del raggiungimento con il loro apporto di obiettivi di sostenibilità ambientale da parte della impresa datrice di lavoro dovrebbe muovere da una stessa nozione di sostenibilità ambientale quale obiettivo da perseguire con l'apporto dei dipendenti ma anche con l'investimento in beni strumentali *green oriented*; parimenti il concetto di investimento ambientalmente sostenibile di cui dovrebbe dare conto una società nella propria relazione non finanziaria dovrebbe essere identico, dal punto di vista giuridico, rispetto a quello fissato nelle regole della determinazione del reddito di impresa e dell'ammortamento ai fini fiscali.

Nella costruzione di nozioni e definizioni unitarie per le diverse linee di intervento è di indubbio ausilio la sensibilità pratica degli esperti e studiosi di materie economico/ambientali e fiscali; è, però, altrettanto vero che nozioni già esistenti *de iure condito*, soprattutto se derivanti dal legislatore comunitario non possono essere trascurate ma solo corrette in una visione non schizofrenica ma coordinata a livello sistematico.

Se questa è una premessa metodologica indirizzata al drafting legislativo necessario, l'occasione di un intervento immediato è propiziata se non, addirittura, resa opportuna dal regolamento UE 2020/852 del Parlamento e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e offre utili indicazioni anche per settori di intervento normativo diversi da quelli della relazione non finanziaria e della *social responsibility* dal punto di vista degli investitori e dell'ecosostenibilità.

Il regolamento, in particolare, oltre a individuare le prospettive di intervento si preoccupa di offrire importanti indicazioni normative positive in ordine al concetto:

- Di “obiettivi ambientali” (mitigazione dei cambiamenti climatici”, “adattamento ai cambiamenti climatici”, “uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine”, “transizione verso un'economia circolare”, “prevenzione e riduzione dell'inquinamento e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi” cf. 23 considerando e art.9);
- Di modalità con le quali un'attività economica può perseguire i diversi obiettivi ambientali (cfr. considerando da 24 a 31);
- E possa determinare se una concreta attività concorra effettivamente al raggiungimento dello specifico obiettivo (cfr. considerando 34).

Peraltro, il regolamento considera perseguibile uno di questi obiettivi anche da parte di attività c.d. “abilitanti” cioè attività che consentono “direttamente ad

altre attività di apportare un contributo sostanziale a uno o più di tali obiettivi” (cfr. considerando 42 e art.16)

Si danno utili definizioni (art. 1) di investimento sostenibile, di economia circolare, di genere inquinante e inquinamento, (art. 2) di attività economica ecosostenibile (art. 3), di modalità di contribuzione alla mitigazione e all’adattamento dei cambiamenti climatici (artt. 10, 11), all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine (art. 12), alla transizione verso un’economia circolare (art. 13), alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento (art. 14), alla protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi (art. 15), di attività dannosa cioè che impedisce il perseguimento degli obiettivi.

Nella direzione di fissare i criteri tecnici sono individuati i requisiti che devono avere i medesimi (art. 19) al fine del controllo del raggiungimento degli obiettivi.

* * *

Un ulteriore profilo cui dedicare attenzione in ordine a comuni definizioni è quello che attiene alla nozione di bene rifiuto e di bene riciclabile.

È evidente che se i rifiuti vanno eliminati e ridotti, gli stessi, però, sempre più dovrebbero essere valorizzati nella dimensione dell’economia circolare; ed è qui il punto: se, infatti, il bene genericamente definito rifiuto può avere una sua utilità lo stesso dovrebbe essere definito come riciclabile e, quindi, suscettibile di essere inserito in molti dei procedimenti di riuso circolare.

In questa seconda eventualità il regime giuridico anche tributario dovrebbe essere diverso in ragione della permanenza di una utilità del bene e della rilevanza dell’attività di riuso in termini di sostenibilità.

Occorre, allora, adottare una nozione unitaria; probabilmente, utili indicazioni si potrebbero trarre dalle definizioni date nel codice dell’ambiente cui rinvia il decreto 21 aprile 2020 dedicato all’attivazione del Recer in tema di *end of waste*.